

Area: Dirigenza

Materia: finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato (art.
26 CCNL del 23.12.1999)

Data: **1 LUGLIO 2022**

**ACCORDO PER LA DESTINAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE
DIRIGENTE PER L'ANNO 2021**

L'Amministrazione della Regione Toscana rappresentata da:



e le **Rappresentanze Sindacali** composte da:

per la R.S.A. Regione Toscana

Renzo Romano Luppi CISL

per le **Organizzazioni Sindacali Regionali di categoria:**

CGIL – F.P.

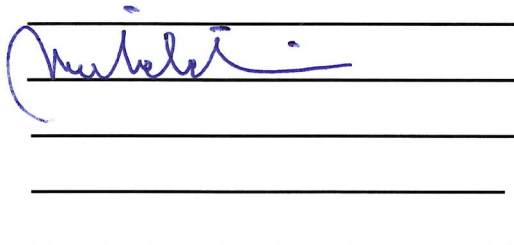
CISL – F.P.S.

UIL – F.P.L.

C.S.A.

D.I.R.E.L.

F.E.D.I.R.



In data 1 luglio 2022 le parti concordano la sottoscrizione del seguente Accordo:

ACCORDO PER LA DESTINAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2021

Sezione A) QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DELL'ANNO 2021

Le risorse disponibili per la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2021 sono quantificate dall'Amministrazione in via consuntiva in € **8.755.863** e risultano così composte:

Quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale - anno 2021	
A) Risorse INCLUSE nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
A.1) risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
unico importo annuale di cui all'art. 57, c.1 lett. a), CCNL 2016-2018-quota soggetta al limite	12.911.333
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374
A.2) Risorse variabili	
CCNL 2016-2018 art. 57, c.2, lett. c)	1.948
TOTALE A) - risorse incluse nel calcolo del tetto 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	9.809.778
B) decurtazioni art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (per supero tetto 2016)	-1.444.017
C) Risorse aventi carattere di certezza e stabilità escluse dall'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017	
Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017	198.236
Risorse art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018	176.877
TOTALE C) - risorse aventi carattere di certezza e stabilità escluse dall'applicazione dell'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	375.113
D) Risorse aventi carattere di certezza e stabilità escluse dall'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017	
CCNL 2016-2018 art. 60	14.989
Totale risorse per la contrattazione integrativa	8.755.863

Tabella 1

Con riferimento alla quantificazione delle risorse di cui alla tabella 1 le Parti danno atto che il fondo dell'anno 2021 è così formato:

I. **risorse incluse nell'applicazione dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017:**

- **unico importo annuale di cui all'art. 57, comma 2, lett.a) del CCNL 2016-2018:**

1. **art. 26 comma 1 lett. a) CCNL 23.12.1999** – risorse complessivamente destinate al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997. Tali risorse ammontano a € **5.299.460** e sono immutate rispetto all'anno precedente;
2. **art. 26 comma 1 lett. d) CCNL 23.12.1999** – un importo di € **167.848** pari all'1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza eccedente quello tabellare e l'indennità integrativa speciale;
3. **art. 26 comma 1 lett. f) CCNL 23.12.1999** – le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni. Tali somme ammontano a € **207.230** e sono immutate rispetto all'anno precedente;
4. **art. 26 comma 1 lett. g) CCNL 23.12.1999** – le somme corrispondenti alla retribuzione individuale di anzianità e al maturato economico dei dirigenti comunque cessati dal servizio confluiscono nel fondo. Tali risorse, pari a € 1.255.434 per l'anno 2020, sono incrementate per l'anno 2021 di € 8.421 corrispondenti alla RIA riferita al personale cessato nell'anno 2020, per un totale di € **1.263.764**;
5. **applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08** – nel quadro della generale riorganizzazione della struttura operativa della Regione di cui alla l.r. 44/03, sono destinate alla valorizzazione del personale dirigente risorse pari a € **2.525.814**;
6. **art. 26 comma 5 CCNL 23.12.1999** – Integrazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato con una quota del 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. Le risorse computate a tale titolo per l'anno 2021 ammontano a € **322.523** e sono invariate rispetto all'anno precedente;
7. **art. 1 comma 6 CCNL 12.02.2002** – Incremento delle disponibilità del fondo di un importo annuo di € 3.356,97 relativamente ad ogni posto di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppresso. Le risorse computate a tale titolo per l'anno 2021 ammontano a € **197.302** e sono invariate rispetto all'anno precedente;
8. **art. 23 commi 1 e 3 CCNL 22.02.2006** – per un importo complessivo di € **331.604**, di cui € 112.320 finalizzati al pagamento dell'incremento di € 520 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ed € 219.284 corrispondenti all'1,66% del monte salari della dirigenza dell'anno 2001;
9. **art. 4 commi 1 e 4 CCNL 14.05.2007** – per un importo complessivo di € **333.481**, di cui € 211.640 finalizzati alla corresponsione dell'incremento di € 1.144 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ed € 121.841 corrispondenti allo 0,89% del monte salari della dirigenza dell'anno 2003;
10. **art. 16 commi 1 e 4 CCNL 22.02.2010** – per un importo complessivo di € **321.939**, di cui € 79.414 finalizzati alla corresponsione dell'incremento di € 478,40 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ed € 242.525 corrispondenti all'1,78% del monte salari della dirigenza dell'anno 2005;
11. **art. 5 commi 1 e 4 CCNL 03.08.2010** – per un importo pari a € **201.471** di cui € 96.538 destinati all'incremento di € 611 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali ed € 104.933, corrispondenti allo 0,73% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2007, da destinare alla retribuzione di risultato;

12. **applicazione della legge regionale 66/2011, art. 38:** (inquadramento nel ruolo unico regionale del personale ex ARTEA): tali risorse ammontano a € 215.846;
13. **applicazione della legge regionale 22/2016, art. 19:** (inquadramento nel ruolo unico regionale del personale ex APET): il fondo dell'anno 2018 viene incrementato dell'importo di € 125.900 in attuazione della l.r. 22/2016, che nel riformare l'Agenzia di Promozione economica della Toscana (ora Agenzia regionale di promozione turistica) ha disposto l'acquisizione da parte della regione della titolarità di alcune funzioni precedentemente svolte dall'Agenzia, con conseguente trasferimento presso la Regione del personale dirigenziale dell'Agenzia con decorrenza 01.04.2016;
14. **Applicazione l.r. 22/2015 (riordino delle funzioni provinciali):** a tale titolo il fondo è incrementato di un importo pari a € 1.086.856 come risultante dagli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015;
15. **Applicazione l.r. 5/2022 (disposizioni per le figure apicali della Regione):** il fondo dell'anno 2021 è incrementato di € 310.295 in attuazione della l.r. 5/2022 e del decreto dirigenziale n. 11639/2022 che per l'anno 2021 dispone l'incremento del fondo - parte stabile soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 di un ammontare pari ai 3/12 della disponibilità di risorse del bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, destinate alla retribuzione accessoria della dirigenza apicale.

- **risorse variabili**

1. **art. 57, comma 2, lett. c) del CCNL 2016-2018**, per un importo pari a € 1.948 corrispondenti al rateo della RIA in godimento del personale cessato nell'anno 2020, che alimentano il fondo 2021 - parte variabile.

II. Risorse escluse dall'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017:

1. risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, per un totale di € 198.236.
2. risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018 (1,53% del monte salari anno 2015) per un importo pari a € 176.877.
3. art. 60 CCNL 2016-2018 – Onnicomprensività del trattamento economico. Ai sensi del vigente CCDI area dirigenziale tutti gli emolumenti relativi agli incarichi conferiti ai dirigenti dall'Amministrazione in ragione del loro ufficio o su designazione della stessa, sono corrisposti ai dirigenti cui sono stati conferiti gli incarichi nella misura del 90%. Gli emolumenti residui incrementano il fondo generale. Nell'anno 2021 l'importo ammonta complessivamente a € 14.989 di cui 1.499 affluiscono al fondo per la retribuzione di risultato di tutti i dirigenti.

III. Riduzioni del fondo:

1. La **riduzione del fondo** praticata - anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 78/2010 - in applicazione degli accordi relativi alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sottoscritti dalle Parti - ammonta a € 1.238.129;
2. **Decurtazione del fondo art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 (l. 122/2010):** è stato definitivamente computato in riduzione, in applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010, l'importo delle decurtazioni operate per gli anni 2011-2014 ai sensi della medesima norma, per un importo pari a € 1.865.374 (cfr. tabella 1 lett. C)).

IV. decurtazioni del fondo in applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017:

Il Decreto legislativo 75/2017 dispone che a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate dalle pubbliche amministrazioni alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016. Contestualmente, la stessa disposizione in esame abroga a far data dal 01.01.2017 l'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Relativamente all'applicazione dell'art. 33 del "decreto crescita" (d.l. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla l. 58/2019) che prevede l'adeguamento in aumento o in diminuzione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 in funzione della variazione del personale dell'anno di riferimento rispetto al personale al 31.12.2018, fermo restando che nelle premesse del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 3 settembre 2019 attuativo delle disposizioni di cui al succitato art. 33, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31 dicembre 2018, per l'anno 2021 non ricorrono le condizioni per l'adeguamento in aumento del limite. Pertanto, considerando che le risorse dell'anno 2021 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, ammontano a € 9.809.778 (cfr. tabella precedente), la decurtazione per l'anno 2021, calcolata con i criteri già definiti con circolari RGS nn. 12/2011 e 12/2016 per l'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del d.lgs 78/2010 e dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015, ammonta a € **1.444.017**.

In attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con decisione n. 32 del 25.06.2019, sono rese indisponibili le risorse corrispondenti alla porzione di dotazione organica – espressa in unità uomo/anno – non coperta nell'anno 2021 con incarichi, anche ad interim, affidati a personale in servizio a tempo indeterminato, determinato o in posizione di comando presso la Regione. Tali risorse ammontano per l'anno 2021 a € 1.187.223 e sono calcolate tenendo conto del diverso valore medio pro-capite dei periodi gennaio-settembre e ottobre-dicembre conformemente alle disposizioni della l.r. 5/2022 e al decreto n. 11639/2022, come evidenziato nella seguente tabella:

Valore delle risorse non disponibili alla contrattazione anno 2021 (decisione Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019)

periodo gennaio - settembre 2021						
copertura dotazione organica			valore risorse			Valore corrispondente alla "porzione" di dotazione organica non coperta nell'anno 2021 (valore unitario per posti non coperti)
dotazione organica	posti coperti (unità uomo/anno)	posti non coperti	Importo risorse aventi carattere di certezza e stabilità al netto delle risorse di cui all'art. 1, co. 3 lett. e) CCNL 12.02.2002	dotazione organica	valore unitario	
125	100,11	24,89	5.963.201	125	47.706	1.187.223,13
periodo ottobre - dicembre 2021						
copertura dotazione organica			valore risorse			Valore corrispondente alla "porzione" di dotazione organica non coperta nell'anno 2021 (valore unitario per posti non coperti)
dotazione organica	posti coperti (unità uomo/anno)	posti non coperti	Importo risorse aventi carattere di certezza e stabilità al netto delle risorse di cui all'art. 1, co. 3 lett. e) CCNL 12.02.2002	dotazione organica	valore unitario	
125	125	0	2.338.934	125	18.711	0

Tabella 2

Sezione B) RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE FIGURE APICALI E INCARICHI AD INTERIM

B1) Retribuzione di risultato delle figure apicali dell'ente

Sulla base dei contratti individuali di lavoro sottoscritti dai dirigenti apicali e ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 895 del 6.9.2021 e della delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 90 del 9.9.2021, la retribuzione di risultato della dirigenza apicale è quantificata complessivamente in € 30.439 da parametrare agli esiti del sistema di valutazione annuale. A seguito delle richieste dell'RSA formulate durante l'incontro tenutosi in data 29.06.2022 e formalizzate nella nota trasmessa via mail (n. prot. 0265620 del 01/07/2022) del 30.06.2022 tali somme sono escluse dall'accordo di destinazione delle risorse disciplinata al punto C1 della seguente sezione.

B2) Incarichi ad interim

In data 21 giugno 2022 l'amministrazione ha presentato alle rappresentanze sindacali una proposta di accordo relativa alla disciplina degli incarichi ad interim di cui all'art. 58 del CCNL 2016-2018 (di seguito anche CCNL). In risposta alla suddetta proposta, in sede di tavolo tecnico del 29 giugno 2022 e con successiva nota trasmessa via mail (n. prot. 0265620 del 01/07/2022) del 30.06.2022, l'RSA ha richiesto che, per il riconoscimento a titolo di retribuzione di risultato per gli incarichi ad interim formalmente affidati per l'anno 2021 e limitatamente al periodo di sostituzione, l'Amministrazione provveda autonomamente nell'ambito delle proprie prerogative datoriali, proseguendo le trattative negoziali per la definizione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 58 CCNL per l'annualità 2022. Per non arrecare pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, l'amministrazione provvede in via transitoria per l'anno 2021 alla definizione della disciplina dell'istituto degli incarichi ad interim nella misura minima, come di seguito dettagliato:

- 15% del valore economico della retribuzione di posizione della posizione vacante per i dirigenti che ricoprano incarichi ad interim della durata superiore a 30 giorni, limitatamente al periodo di sostituzione e a seguito delle risultanze del sistema di valutazione annuale;
- 15% del valore economico della retribuzione di posizione della posizione vacante ai dirigenti apicali che ricoprano incarichi su direzioni diverse o su settori incardinati in direzioni diverse da quella di appartenenza di durata superiore a 30 giorni limitatamente al periodo di sostituzione e a seguito delle risultanze del sistema di valutazione annuale;

Per l'anno 2021 l'importo complessivo destinato a retribuzione di risultato per gli incarichi ad interim è pari a € 75.160,00 e verrà erogato entro il mese di ottobre 2022.

Sezione C) DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Le Parti concordano sulla seguente destinazione delle risorse dell'anno 2021:

C.1) Finanziamento stipendio tabellare

L'art. 1 del CCNL 12.02.2002, nel ridefinire l'importo della retribuzione tabellare dei dirigenti, ha previsto una decurtazione della retribuzione di posizione in misura pari a € 3.356,97 a fronte di un equivalente incremento dello stipendio tabellare.

Le corrispondenti risorse, quantificate in € 438.739, vengono dunque sottratte alle disponibilità da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato per riaffluirvi limitatamente alla quota corrispondente ai posti di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppressi.

C.2) Retribuzione di posizione e di risultato



Per l'anno 2021 le Parti, in vista dell'avvio della contrattazione integrativa nell'ambito del CCNL 2016-2018 sottoscritto in data 17.12.2020, confermano il criterio di destinazione delle risorse già adottato negli anni precedenti: alla retribuzione di risultato vengono destinate, in aggiunta alle risorse di cui all'art. 5 comma 4 del CCNL 03.08.2010, risorse pari al 17% delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, ivi incluse le risorse di cui all'art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018.

Pertanto, con riferimento alle 125 strutture che compongono la dotazione organica dell'anno 2021:

- alla retribuzione di posizione sono destinate risorse per € 6.803.678;
- alla retribuzione di risultato sono destinate risorse per € 1.498.457;
- sono inoltre destinate alla retribuzione di risultato dell'anno 2021 € 14.989 a titolo di risorse di cui all'art. 60 del CCNL 2016-2018 (incarichi conferiti dall'Amministrazione ai dirigenti in ragione del proprio ufficio o su designazione della stessa) di cui € 1.499 alimentano il fondo generale della retribuzione di risultato di tutti i dirigenti ed € 13.490 spettanti ai dirigenti cui sono affidati i relativi incarichi.

Dato atto di quanto determinato dall'amministrazione nella sezione B e ricordato il valore della porzione di dotazione organica non coperta in applicazione della decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019, nella seguente tabella sono riportate le destinazioni per l'anno 2021 e le risorse ulteriormente disponibili:

DESCRIZIONE	IMPORTO DESTINATO	UTILIZZI	RESIDUO
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	6.803.678	4.720.704	2.082.973
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.498.457		1.498.457
Art. 26, c.1, lett.i) CCNL 23.12.1999 -quota destinata ai dirigenti incaricati	13.490	13.490	0
Art. 26, c.1, lett.i) CCNL 23.12.1999 -quota destinata a tutti i dirigenti	1.499		1.499
retribuzione di risultato figure apicali - contratti individuali			-30.439
Art. 58 CCNL 17,12,2020 - incarichi ad interim			-75.160
riduzione decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019			-1.187.223
Totale	8.317.124	4.734.194	2.290.108

Tabella 3

L'importo della retribuzione di posizione di cui alla precedente tabella include le somme non corrisposte ai dirigenti in applicazione dell'art. 71 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008 per un totale complessivo di € 7.179. Le somme trattenute rimangono indisponibili alla contrattazione e costituiranno un'economia di bilancio per l'Amministrazione.

Le parti convengono pertanto di determinare, sulla base dei dati riepilogati nella precedente tabella 3, l'importo delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato dei dirigenti per l'anno 2021 in € 2.290.108.

Le Parti danno atto che l'efficacia del presente accordo è subordinata all'esito positivo del controllo da parte dell'organo di revisione.



DICHIARAZIONE A VERBALE DI PARTE SINDACALE

Le sottoscritte rappresentanze sindacali sottoscrivono la destinazione delle risorse salario accessorio della Dirigenza Regionale anno 2021, al fine di favorire la corresponsione economica dell'indennità di risultato 2021 con la mensilità di luglio 2022, richiamando integralmente la dichiarazione a verbale formalizzata al momento della sottoscrizione dell'accordo preventivo in data 14 dicembre 2021, per la destinazione in via preventiva della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021.

In particolare, le sottoscritte parti sindacali evidenziano e precisano quanto segue:

- nessuna acquiescenza viene prestata alla previsione di applicazione del "criterio di destinazione delle risorse già adottato negli anni precedenti", con particolare riferimento alle determinazioni assunte con decisione di Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019 ed atti attuativi, già formalmente contestati, rispetto ai quali conservano tutti i diritti e prerogative;
- si contesta ulteriormente l'applicazione della decisione di Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019 ed atti attuativi al Fondo per il salario accessorio della Dirigenza Regionale anno 2021, perché in aperta violazione delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 3, del CCNL 2016-2018;
- si contesta la determinazione unilaterale dell'indennità di risultato della dirigenza apicale, dalla data di inserimento della medesima nella dotazione organica della dirigenza regionale, nella misura del 5%, del tutto residuale e sproporzionato rispetto all'indennità di posizione, incoerente con il sistema di retribuzione di risultato della dirigenza e stabilito in piena violazione delle procedure ex CCNL 2016-2018, come riconosciuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze con sentenza Proc. n. 410/2022 R.G.;
- si contesta il finanziamento a copertura parziale e insufficiente degli oneri relativi al salario accessorio della dirigenza apicale: l'importo finanziato (€ 310.295) è ingiustificatamente inferiore ai 3/12 dell'ammontare della retribuzione di posizione e di risultato applicabile alle figure apicali della Regione Toscana per l'anno 2016, mentre tale importo avrebbe dovuto essere pari ad € 351.199,98 da rivalutare ex art. 56, comma 1 del CCNL 2016-2018, coerentemente con la rettifica del "tetto" ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.
- si contesta la mancata integrazione del fondo nella misura dell'1,2% delle risorse economiche ex art. 26 - commi 1 e 2 - del CCNL 23.12.1999, sia perché ne ricorrono tutti i presupposti previsti dalla normativa, sia perché la mancata integrazione costituisce una ulteriore evidente disparità di trattamento con il comparto.



DICHIARAZIONE A VERBALE DI PARTE DATORIALE

La parte datoriale, preso atto dell'intervenuta impugnativa innanzi al TAR Toscana, con ricorso di CGIL Funzione Pubblica Regionale Toscana - Funzioni Locali, CISL Funzione Pubblica Toscana e Area Vasta Toscana Centro UIL FPL, notificato alla Regione Toscana in data 26.11.2021 e promosso avverso la decisione Giunta regionale n. 7 del 13.09.2021 avente ad oggetto "Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente anno 2021", atto prodromico necessario al presente Accordo, ed il decreto n. 16835 del 28.09.2021 recante "Quantificazione in via preventiva del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021" evidenziando come successivamente alla suddetta impugnativa sia comunque intervenuta la sottoscrizione, da parte delle Organizzazioni sindacali ricorrenti, dell'Accordo per la destinazione in via preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021 del 14 dicembre 2021, precisa come le presenti disposizioni siano consequenziali agli atti sopra richiamati che, allo stato, non sono definitivi per effetto dell'impugnativa di cui sopra. Pertanto si procederà a dare attuazione al presente accordo fatti salvi gli eventuali congruagli che potranno determinarsi in conseguenza degli sviluppi del procedimento giurisdizionale pendente.

